



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito denominato CREA, con sede legale in Via Po, 14 – 00198 Roma – codice fiscale n. 97231970589, partita IVA n. 08183101008, rappresentato dal Commissario Straordinario Cons. Gian Luca Calvi,

E

Il Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A., di seguito denominato CRPA SpA, con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 42, codice fiscale n. 80010710350, rappresentato dal Presidente Ing. Giuseppe Veneri,

premesso

- che il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454, riordinato dall'art.1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n.190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- che il CREA valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata, l'innovazione anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi

produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;

- che il CREA individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
- che il CREA ha tra i suoi compiti istituzionali quello di favorire il processo di trasferimento dei risultati della ricerca e delle innovazioni alle imprese del settore agricolo, agroalimentare, forestale e ittico;
- che il CREA svolge attività di ricerca e di supporto tecnico per lo sviluppo in agricoltura e nelle aree rurali, attraverso le diverse sedi operative e centri di Ricerca a livello territoriale specializzati anche in tematiche inerenti, le produzioni animali, le energie rinnovabili e l'economia agraria;
- che il CREA promuove e, anche su affidamento del Ministero vigilante, coordina e svolge indagini statistiche, progetti strategici di ricerca di interesse nazionale in collaborazione con il mondo della ricerca universitaria e delle imprese agricole, tenendo conto delle esigenze delle Regioni in materia di ricerca e innovazione nel campo agroalimentare, rurale, forestale e della pesca;
- che il CREA collabora con le Regioni e le autonomie locali, al fine di favorire lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio e a tal fine fornisce su loro richiesta pareri e consulenze per lo sviluppo di progetti di ricerca e di innovazioni tecnologiche;
- che il CREA coordina e gestisce la Rete Rurale Nazionale sull'intero territorio nazionale e a questo fine ha personale che lavora in tutte le Regioni Italiane fra cui l'Emilia-Romagna;

- che parte di questo personale per periodi o frazioni di tempo variabili avrebbe necessità di svolgere le proprie attività in postazioni temporanee presso altre Istituzioni;
- che il CRPA SpA è specializzato nelle attività di ricerca, innovazione e divulgazione nei comparti delle produzioni animali, della compatibilità ambientale, delle energie rinnovabili, dell'economia agraria;
- che il CRPA SpA sta svolgendo una intensa attività di coordinamento, ricerca, trasferimento tecnologico e divulgazione all'interno di Gruppi Operativi per l'Innovazione, in particolare ma non esclusivamente in Emilia-Romagna. Gruppi che afferiscono anche alla Rete Rurale Nazionale;
- che all'interno di questi Gruppi Operativi, ma anche in progetti nazionali CREA e CRPA SpA, collaborano da tempo nelle attività di ricerca e innovazione sulla base di specifici e puntuali accordi;
- che in particolare CRPA SpA ha trovato accordi per svolgere molte delle prove di campagna presso l'azienda del CREA, sita in via Beccastecca a Modena;
- che una maggiore sinergia anche negli interscambi di informazioni e nella gestione della divulgazione in particolare nell'ambito del programma di sviluppo rurale potrebbe portare vantaggio a entrambe le parti e a eventuali progettazioni congiunte;
- che questo obiettivo potrebbe essere più facilmente raggiunto con una interazione continua del personale a ciò dedicato in entrambe le strutture;
- che CRPA SpA ha la possibilità di rendere disponibile uno spazio dinamico come postazione di lavoro presso i propri uffici;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in ambito scientifico. In particolare, con riferimento all’attività che il CRPA SpA sta svolgendo insieme con il CREA nell’ambito della Rete Rurale Nazionale (RRN) per il coordinamento, la ricerca, il trasferimento tecnologico e la divulgazione all’interno di Gruppi Operativi per l’Innovazione, l’oggetto della collaborazione sarà mirato alla valorizzazione scientifica ed al trasferimento delle *best practice* a livello italiano ed europeo, con possibilità di implementazione di nuovi progetti di collaborazione scientifica tra i due Enti.

Articolo 3 – Modalità di collaborazione e oneri

Per lo svolgimento delle attività, il CRPA SpA metterà a disposizione a titolo gratuito, per circa due giorni a settimana, spazi funzionali e temporanei in relazione alla concordata disponibilità dove poter svolgere l’attività lavorativa, attraverso l’utilizzo, da parte dei soggetti fruitori, di proprie dotazioni analogiche e digitali/informatiche (Personal Computer, accesso ad Internet e la linea telefonica) presso la sede legale del CRPA in Reggio Emilia, Viale Timavo 43/2 e quella operativa, situata presso il TECNOPOLO – Parco Innovazione di Reggio Emilia – Piazzale Europa, 1.

Il CRPA SpA garantirà comunque disponibile un accesso Wi-Fi al di fuori della propria rete.

Le parti danno atto che la permanenza dei soggetti ospitati presso la sede del CRPA non implica alcun tipo di attività lavorativa a favore del CRPA e viceversa, a favore dell’Ente del soggetto ospitante.

Le parti danno atto reciprocamente che il presente Accordo non comporta alcuna convenzione di uso di immobile né comodato di immobile.

Nessun corrispettivo, compenso o utilità comunque denominata sono dovuti da una parte all’altra per le prestazioni rese nell’ambito dell’Accordo. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle parti.

Articolo 4 – Personale, sicurezza dei lavoratori e copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa del reciproco personale, facendo presente che essi risultano regolarmente assunti, coperti da assicurazione per i rischi lavorativi e RCT, debitamente formati per la sicurezza sul lavoro e la normativa sulla privacy, impegnandosi a fornire copia dei documenti comprovanti il rapporto di lavoro in essere.

Articolo 5 - Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere l’obbligo della segretezza e riservatezza su informazioni, conoscenze e dati non pubblici di cui dovessero reciprocamente venire a conoscenza.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell’ambito del rapporto di collaborazione saranno effettuate previa intesa fra le Parti.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell’apporto di ciascuna Parte.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle Parti nel corso della collaborazione, specificamente previsti per iscritto, le Parti provvedono al trattamento,

alla diffusione, alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n.679/2016.

Articolo 7 – Durata e recesso

Il presente Accordo ha la durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo tramite accordo scritto fra le Parti.

Ogni modifica alle disposizioni della stessa è concordata per iscritto da entrambe le Parti.

Qualora l’attività derivante dal presente Accordo possa, anche potenzialmente comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, le Parti si riservano il diritto di recedere con preavviso di mesi tre mediante comunicazione raccomandata A.R. o PEC all’altro contraente, per giusta causa.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali., portando comunque a termine tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell’anticipato recesso.

Articolo 8 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo una posizione conciliativa, ogni eventuale vertenza sarà di competenza del Foro individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile.

Articolo 9 – Limitazione di responsabilità

Le Parti si impegnano a tenere indenne ed esonerare l'altra Parte da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, nei confronti dei terzi con riferimento alle attività realizzate da ciascuna delle Parti in forza del presente Accordo.

Articolo 10 – Oneri Fiscali

Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/86 e gli oneri sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo dell'atto a carico delle parti in egual misura (complessivi Euro 16,00), verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n.34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestione Tributi.

Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza al CRPA.

Articolo 11 – Disposizioni Finali

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra

le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letto, firmato e sottoscritto,

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA)

Il Commissario straordinario

Cons. Gian Luca Calvi

Centro ricerche produzioni animali (CRPA)
S.p.A.

Il Presidente

Ing. Giuseppe Veneri